

Legge regionale 26 luglio 1976 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

**Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.**

**Art. 4**

*(1)*

I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall' Amministrazione interessata.

La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.

Per la concessione dell' anzidetto finanziamento regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.

Note:

**1** Articolo interpretato da art. 22, primo comma, L. R. 25/1985